



## GdF, perdita grado e revoca pensione..



**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE II  
GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

Sentenza del 06 luglio 2016

*Nella concreta fattispecie, alla data della cessazione dal servizio dell'appellante per infermità (11 novembre 1999) non era ancora stato avviato il procedimento disciplinare, iniziato con l'atto del 6 aprile 2011 di formale contestazione degli addebiti; il procedimento si è concluso con il provvedimento di perdita del grado per rimozione del 4 ottobre 2011. Quanto al procedimento penale, pur non essendovi elementi documentali certi, nel fascicolo di primo grado, in ordine alla data del decreto di rinvio a giudizio, in ogni caso, quand'anche, come verosimile, anteriore all'11 novembre 1999, risulta dirimente la circostanza che si sia concluso con la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Napoli n.5578, depositata in data 23 marzo 2000, divenuta irrevocabile in data 19 settembre 2010, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del \$\$\$\$ in ordine ai reati ascritti perché estinti per prescrizione. Per le suesposte ragioni, il trattamento pensionistico definitivo non avrebbe potuto essere revocato, stante l'inapplicabilità della predetta normativa recata dall'art. 26 della l.n.833/1961, come sopra interpretata. In conclusione il motivo n.1 è quindi fondato (in terminis, di questa Sezione di appello n.256, 257, 258, 259 del 2016; n.789/2015) e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire il trattamento pensionistico liquidatogli, in via definitiva, con il decreto del Reparto Logistico Amministrativo Campana della Guardia di Finanza, n. 3312 del 22 marzo 2006.*



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome **del** Popolo Italiano

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Stefano Imperiali

dott.ssa Angela Silveri

dott. Mario Nispi Landi

dott.Piero Floreani

dott.ssa Daniela Acanfora

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere-rel.

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello iscritto al n.47889 del ruolo generale, depositato in data 11 luglio 2014 dal sig. %%%%, nato a Pignataro Maggiore (CE) il 25 ottobre 1957, **rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n.266**

contro

- l'**INPS**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden, Luigi Caliuolo, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n.29;
- la **Guardia di Finanza** - Centro Informatico Amministrativo Nazionale-Ufficio Contenzioso Trattamento Economico -;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Servizi del Tesoro - ;

avverso

**la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 337/2014, depositata in data 27 marzo 2014.**

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016, il relatore cons. Acanfora, l'avv. Tartaglia, l'avv. Maria Passarelli per l'INPS, la dott.ssa %%% per il MEF e il maresciallo %%% per la Guardia di Finanza.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**Con l'impugnata sentenza il giudice monocratico delle pensioni ha respinto il ricorso proposto dal sig. %%%, nei confronti dell'INPDAP, della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - avverso:**

- i **provvedimenti della Guardia di Finanza**, n.371/RE del 2 novembre 2011 di comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione della pensione e di recupero di somme indebitamente percepite e n.372/RE di invito all'INPDAP a sospendere il pagamento della pensione;
- il **provvedimento dell'INPDAP - sede di Caserta** - emesso in data 10 febbraio 2012, n.4733 con cui si disponeva il **recupero del credito erariale di euro 304.293,13 per ratei di pensione indebitamente erogati nel periodo 11 novembre 1999-30 novembre 2011.**

**Il predetto, ex maresciallo della Guardia di Finanza, era titolare di una pensione ordinaria (iscrizione n.11141382) dall'11 novembre 1999, data di collocamento in congedo assoluto per infermità; in data 22 marzo 2006, (n.3312) veniva emesso dal Reparto Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza il provvedimento liquidativo della pensione ordinaria definitiva.**

**Il sig. %%% era stato sottoposto a procedimento penale (n.1151/99, ex n.3615/93) per i reati ex art.640 bis c.p. (truffa), 479 c.p. (falso ideologico), 476 (falso materiale), con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 20 dicembre 2003 veniva condannato alla pena di anni tre, mesi due e giorni quindici di reclusione; la Corte di Appello di Napoli -Sez. III - con**

**la sentenza n.5578 depositata in data 23 marzo 2000, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2010, dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale per i reati di cui alla condanna in primo grado, perché estinti per prescrizione.**

Con atto del 6 aprile 2011 il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, a seguito di inchiesta formale avviata dal Comandante Regionale Campania il 28 marzo 2011, contestava al militare gli addebiti in sede disciplinare, con conseguente deferimento alla Commissione di disciplina in data 3 giugno 2011; il relativo procedimento si concludeva con il provvedimento del Comandante del 4 ottobre 2011 di perdita del grado per rimozione, a decorrere dall'11 novembre 1999, così modificando la causa di cessazione dal servizio, in applicazione dell'art.867, comma 5, del d.lgvo n.66/2010.

Il primo profilo di contestazione, inerente all'intangibilità del diritto pensionistico, sul quale non sarebbe idonea ad incidere la successiva modificazione, con effetto retroattivo, della causa di cessazione dal servizio, è stato respinto dal giudice di prime cure applicando la normativa recata dalla legge n.833/1961 (artt.15, 26, 40 e 41), ancora applicabile alla Guardia di Finanza in considerazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art.1, comma 2, del d.lgvo n.66/2010 (recante il nuovo codice dell'ordinamento militare).

Il decidente ha invece negato l'operatività del principio generale di non retroattività del provvedimento amministrativo che modifichi in senso sfavorevole la situazione giuridica del destinatario, contenuto nell'art.21 bis della l.n.241/1990.

Inoltre, ha ritenuto di condividere le argomentazioni difensive della Guardia di Finanza secondo cui le norme disciplinari non interferiscono ex se con la regolazione dei requisiti per l'accesso alla pensione e, pertanto, possono avere anche effetti preclusivi, modificando la causa della cessazione, laddove l'interessato non abbia maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa.

La sentenza ha poi ritenuto corretta la quantificazione dell'indebito ed ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero.

Con l'odierno appello, ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti (INPS, Guardia di Finanza- Comando Interregionale dell'Italia Meridionale -, Ministero dell'Economia e delle Finanze) il sig. %%% ha impugnato la sentenza, conferendo patrocinio legale all'avv. Angelo Fiore Tartaglia, deducendo i seguenti motivi:

### **1) Erroneità ed illogicità dell'impugnata sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.21 bis della l.n.241/1990**

**Violazione di tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti.**

**Violazione del principio del divieto di *reformatio in pejus*.**

Sostiene che, del tutto erroneamente, l'impugnata sentenza ritiene applicabili le previgenti norme dell'ordinamento militare in quanto superate dall'art.21 bis della l.n.241/1990; richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n.5582/2012; afferma, altresì, che il collocamento in congedo assoluto, per infermità ex art.29 l.n.599/1954, prevale sulla sanzione disciplinare successivamente intervenuta.

In ordine, poi, agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione ex l.n.449/1997, l'appellante richiama giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali regionali secondo cui la rilevanza retroattiva del provvedimento è irrilevante ai fini pensionistici (cita giurisprudenza delle Sezioni di primo grado sulla questione).

### **2. Erroneità dell'impugnata sentenza ed omessa motivazione sul punto.**

**Violazione di tutti i principi in materia di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede. Eccezione di prescrizione.**

In via subordinata, rispetto al motivo assorbente, l'appellante richiama i principi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sent. n.7/QM/2007, secondo cui il decorso di un lungo termine per l'emanazione del provvedimento pensionistico definitivo, unitamente all'assenza di dolo, costituiscono condizioni ostative al recupero dell'indebito pensionistico; ribadisce, altresì, l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero.

In conclusione il sig. %%% ha chiesto che, in integrale riforma della sentenza impugnata, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, in primo grado, venga dichiarato il suo diritto a continuare a percepire la pensione ordinaria in virtù del provvedimento di congedo per riforma, a decorrere dall'11 novembre 1999; con conseguente condanna delle controparti alle spese tutte di lite con diritti, onorari oltre IVA e CNPA.

In data 1° giugno 2016 l'appellante ha depositato una memoria, per l'odierna udienza di discussione, nella quale ha richiamato precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello (Sez. I n.48/2015; di questa Sezione, n.789/2015 e n.256/2016), dove si è affermato che il provvedimento di perdita del grado per rimozione non può incidere, travolgendolo, sul maturato diritto a percepire la pensione per effetto della riforma per inidoneità fisica.

Conclusivamente, il sig. %%% chiede che il gravame venga accolto, ribadendone integralmente le conclusioni ivi rassegnate, anche in ordine al secondo motivo di gravame.

L'INPS si è costituito in giudizio, quale successore ex art.21, d.l.n.201/2011, conv. nella l.n.214/2011 dell'INPDAP, depositando una memoria, in data 10 giugno 2016, nella quale eccepisce, in ordine al primo motivo, che è giuridicamente infondato in quanto il giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art.26 della l.n.833/1961, norma avente natura speciale rispetto a quella generale recata dall'art.21 bis della l.n.241/1990, sostanzialmente riprodotta dall'art.867 del d.lgvo n.66/2010.

Pertanto, poiché il procedimento penale nei confronti dell'appellante ebbe inizio nel 1993, la sentenza ha giustamente affermato, sostiene l'Istituto previdenziale, che la perdita del grado abbia avuto efficacia a decorrere dalla data di cessazione dal servizio (novembre 1999) dell'appellante, con conseguente venire meno del diritto al relativo trattamento pensionistico.

In ordine al secondo profilo di doglianza, relativo alla cristallizzazione al momento del collocamento in congedo dei requisiti per l'accesso alla pensione, l'INPS afferma che, alla data della cessazione dal servizio, il sig. %%% non aveva maturato il requisito previsto dall'art.59, commi 6 e segg., della l.n.449/1997 in quanto, a fronte dei requisiti alternativi dei 53 anni di età e 35 di contribuzione, ovvero di 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età, nel 1999 egli aveva solo 42 anni ed aveva maturato 28 anni, 8 mesi e 28 giorni di contribuzione; pertanto la revoca del trattamento pensionistico scaturisce esclusivamente dal mutamento del titolo di cessazione e dalla mancanza dei requisiti in relazione al mutato titolo.

In ordine al secondo motivo di gravame, l'INPS eccepisce che nessun affidamento incolpevole può essere invocato dal sig. %%% in quanto il procedimento penale ebbe inizio nei suoi confronti nel 1993 e quindi aveva piena consapevolezza del fatto che la condanna penale avrebbe avuto ripercussioni sul rapporto di servizio e, di conseguenza, sul trattamento di pensione conseguito.

In ordine, poi, alla prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito, l'INPS osserva che del tutto legittimamente la Sezione regionale ha respinto la medesima osservando che il termine ha iniziato a decorrere soltanto dall'ottobre 2011, data di adozione del procedimento disciplinare, dunque l'azione di recupero avviata nel dicembre 2011 è stata del tutto tempestiva.

In via meramente subordinata, l'INPS ripropone la domanda, assorbita dal rigetto del ricorso di primo grado, di rivalsa nei confronti del ricorso di primo grado, di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.346 c.p.c.

La Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Contenzioso Trattamento Economico – si è costituita in giudizio depositando una memoria, in data 17 giugno 2016, nella quale contesta la fondatezza giuridica delle doglianze, anzitutto quella in ordine alla pretesa violazione e falsa applicazione dell'art.21 *bis* della l.n.241/1990, in quanto come ineccepibilmente affermato nella gravata sentenza il principio ivi recato è generale e quindi non può derogare alla disposizione speciale contenuta nell'art.26 della l.n.833/1961.

Ancora, l'Amministrazione afferma che è priva di fondamento giuridico anche la pretesa violazione dei diritti previdenziali acquisiti, dal momento che la disciplina delineata dal legislatore in materia è finalizzata a dare prevalenza al titolo della **perdita del grado** nell'individuazione della causa giuridica di cessazione dal servizio, dovendo, pertanto, essere disattesi quegli indirizzi giurisprudenziali che hanno affermato il consolidamento dei diritti pensionistici in capo a soggetti colpiti dalla sanzione disciplinare. Conclusivamente, la Guardia di Finanza chiede che l'appello venga respinto perché infondato, con la conseguenziale condanna della controparte alle spese **del** giudizio ex artt.91 e 96 c.p.c.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Tartaglia nel richiamare integralmente quanto esposto nell'appello e nella successiva memoria, ha insistito affinché il gravame venga accolto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi in seno a questa Sezione di appello con riferimento ad analoghe fattispecie. L'avv. Passarelli, comparsa, per delega, in rappresentanza dell'INPS e il maresciallo %%%%, per la Guardia di Finanza, nel riportarsi alle rispettive memorie di costituzione, hanno insistito affinché l'appello venga respinto con ogni conseguenza di legge.

Il MEF si è costituito in udienza per il tramite della dott.ssa Antonella Giammichele chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

La causa è, quindi, passata in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via **del** tutto pregiudiziale deve essere esaminata la richiesta avanzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Orbene, va rilevato che la predetta Amministrazione è stata parte processuale **del** giudizio di primo **grado**, pur essendo rimasta contumace, in quanto risulta espressamente indicata alla pag.1 **del** ricorso introduttivo, depositato in data 21 dicembre 2011 e ritualmente notificato, a nulla rilevando che non è stata poi indicata nell'intestazione della sentenza.

Pertanto, la richiesta è inammissibile in quanto avrebbe dovuto formare oggetto di un appello incidentale (ex artt. 65, 66 e 103 r.d.1038/1933: cfr. SS.RR. n.3/QM/1999) mentre il MEF ha contestato il proprio difetto di legittimazione solo costituendosi in udienza (nemmeno con comparsa) (*in terminis*, di questa Sezione, n.751/2013 e n.670/2015; n.58/2016).

#### Motivo n.1

Il motivo è fondato.

L'art. 26 della l. n. 833/1961 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza) dispone che "1. *Il militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'art. 15, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare*" 2. *"Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la **perdita del grado**, la cessazione **del** militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta"*.

La norma disciplina, quindi, gli effetti della sentenza penale e del provvedimento disciplinare che determinino la perdita del grado, nell'ipotesi di pendenza del procedimento penale o disciplinare alla data di cessazione dal servizio continuativo per le cause ordinarie (età, infermità etc.).

L'art. 41 della medesima legge ribadisce che "Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 26 la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'art. 40 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo".

In altre parole, la predetta normativa - senz'altro ancora applicabile alla fattispecie per effetto della norma di salvaguardia recata dall'art.1, comma 2, del d.lgvo n.66/2010, come giustamente affermato nella sentenza impugnata - attribuisce effetti retroattivi alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concludano, dopo la cessazione dal servizio, con la conseguente perdita del grado, (quale pena accessoria ex art.19 c.p. ovvero sanzione disciplinare), sostituendosi al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d'impiego.

Nella concreta fattispecie, alla data della cessazione dal servizio dell'appellante per infermità (11 novembre 1999) non era ancora stato avviato il procedimento disciplinare, iniziato con l'atto del 6 aprile 2011 di formale contestazione degli addebiti; il procedimento si è concluso con il provvedimento di perdita del grado per rimozione del 4 ottobre 2011.

Quanto al procedimento penale, pur non essendovi elementi documentali certi, nel fascicolo di primo grado, in ordine alla data del decreto di rinvio a giudizio, in ogni caso, quand'anche, come verosimile, anteriore all'11 novembre 1999, risulta dirimente la circostanza che si sia concluso con la sentenza

irrevocabile della Corte di Appello di Napoli n.5578, depositata in data 23 marzo 2000, divenuta irrevocabile in data 19 settembre 2010, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del %%%%% in ordine ai reati ascritti perché estinti per prescrizione.

Per le suesposte ragioni, il trattamento pensionistico definitivo non avrebbe potuto essere revocato, stante l'inapplicabilità della predetta normativa recata dall'art. 26 della l.n.833/1961, come sopra interpretata.

In conclusione il motivo n.1 è quindi fondato (in terminis, di questa Sezione di appello n.256, 257, 258, 259 del 2016; n.789/2015) e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire il trattamento pensionistico liquidatogli, in via definitiva, con il decreto del Reparto Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza, n.3312 del 22 marzo 2006.

Sulle somme arretrate spettanti a titolo di ratei pensionistici decorrenti dalla sospensione, spettano gli interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi non in cumulo integrale, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, secondo i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002.

All'accoglimento del motivo n.1 consegue l'assorbimento del motivo n.2, essendo venuto meno il titolo giuridico sostanziale del credito erariale accertato dall'INPS (euro 304.293,13) per ratei pensionistici indebitamente erogati al sig. %%%%% nonché, ovviamente, anche la domanda di rivalsa riproposta dal medesimo INPS nei confronti della Guardia di Finanza.

Il Collegio ravvisa nella complessità della questione sollevata dal gravame e nella mancanza, all'atto della sua proposizione, di un chiaro indirizzo interpretativo in grado di appello, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti, ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*), in combinato disposto con l'art.26 r.d.n.1038/1933, le spese del giudizio.

PQM

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

**definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis***  
**ACCOGLIE** l'appello iscritto al n.47889 del ruolo generale e **e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza:**

**DICHIARA il diritto del sig. %%% a percepire il trattamento pensionistico liquidatogli, in via definitiva, con il decreto del Reparto Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza n.3312 del 22 marzo 2006. Sulle somme arretrate a titolo di ratei pensionistici decorrenti dalla sospensione, spettano gli interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi non in cumulo integrale, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, secondo i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Riunite n.10/OM/2002;**

**COMPENSA** integralmente tra le parti le spese del giudizio.  
**Così deciso in Roma**, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016.

L'ESTENSORE

(Daniela Acanfora)

f.to Daniela Acanfora

IL PRESIDENTE

(Stefano Imperiali)

f.to Stefano Imperiali

**Depositata in Segreteria il 6 luglio 2016**

p. Il Dirigente

(dott.ssa Daniela D'Amaro)

Il Funzionario Amministrativo

D.ssa Manuela ASOLE

f.to Manuela Asole